

# *Comune di Riesi*

Provincia di Caltanissetta

## ***Regolamento Comunale Per l'erogazione di interventi Assistenziali di natura Economica***

Approvato con D.C.C n. 4 del 25 GEN. 2007

## Indice

### Capitolo I – *Principi Generali*

- Art.1 Oggetto del Regolamento
- Art.2 Definizione stato di bisogno
- Art.3 Minimo Vitale
- Art.4 Parenti obbligati agli alimenti
- Art.5 Nucleo familiare di riferimento.

### Capitolo II- *Indicatore della Situazione Economica Equivalente*

- Art.6 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art.7 Definizione di reddito
- Art.8 Definizione del patrimonio mobiliare e immobiliare
  - Art 8.1 Patrimonio mobiliare
  - Art 8.2 Patrimonio immobiliare
- Art.9 Scala di equivalenza
- Art.10 Dichiarazione sostitutiva
- Art.11 Revoca dei benefici concessi

### Capitolo III- *Finalità, ambito di applicazione, modalità di accesso*

- Art.12 Finalità dell'intervento
- Art.13 Destinatari
- Art.14 Tipologia degli interventi:
- Art 15 Contributo economico una "*Tantum o d'integrazione*"
- Art.16 Contributo economico "*d'Inserimento*"
- Art.17 Contributo economico "*Straordinario*"
- Art 18 Ricorsi
- Art.19 Esito Ricorsi

### Capitolo IV- *Disposizioni diverse*

- Art.20 Controlli
- Art.21 Recupero e rivalse
- Art.22 Interruzione dell'intervento assistenziale
- Art.23 Utilizzo dei dati personali
- Art.24 Decorrenza

## Capo I ( Principi Generali)

### Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, la concessione e l'erogazione di benefici economici assistenziali alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio, compatibilmente con le risorse finanziarie a ciò destinate dal bilancio di previsione.

La concessione di benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dal presente titolo è coordinata con le misure ed i criteri previsti dagli art.22 comma 2 lett.a), 23 e 25 della "*Legge Quadro sugli interventi e servizi sociali*" 8 Novembre 2000 n.328.

### Art.2 DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO.

Si definisce stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) valore ISEE inferiore al minimo vitale;
- b) incapacità totale o parziale del soggetto a provvedere autonomamente a se stesso e impossibilità per i familiari ad assicurare la necessaria assistenza;
- c) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
- d) sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi Socio-Assistenziali.

Definito in questi termini lo stato di bisogno rappresenta il criterio base che consente l'accesso ai Servizi Assistenziali e/o prestazioni agevolate.

### Ar.3 MINIMO VITALE

L'Amministrazione Comunale persegue, nei propri interventi economici, il conseguimento per l'assistito, ove possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, di un reddito minimo lordo, definito Minimo Vitale. Con il termine minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale una persona ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse economiche sufficienti per soddisfare le relative necessità fondamentali.

Il Comune di Rieti assume, quale valore economico del " Minimo Vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo mensile pari a € 250,00. —————>

Il possesso del reddito minimo vitale viene accertato sulla base della certificazione reddituale ISEE.

Qualora l'intervento di assistenza economica sia rivolto ad un nucleo familiare composto da più persone, il calcolo del Minimo Vitale viene parametrato a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza di cui ai disposti dei Decreti legislativi n. 109/1998 e 130/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente moltiplicando il Minimo Vitale, così come determinato al comma 1 del presente articolo per i seguenti coefficienti:

- Nucleo familiare composto da due componenti: coefficiente 1,57;
- Nucleo familiare composto da tre componenti: coefficiente 2,04;
- Nucleo familiare composto da quattro componenti: coefficiente 2,46;
- Nucleo familiare composto da cinque componenti: coefficiente 2,85;

I parenti sopraindicati vengono incrementati per ogni nucleo familiare in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 , comma 3 Legge 104/92 o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui l'unico genitore presente o entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno al quale fanno riferimento i redditi.

L'Amministrazione Comunale contribuisce a favore del nucleo familiare fino alla concorrenza del Minimo Vitale, per differenza tra il valore della pensione minima INPS, eventualmente parametrata secondo i coefficienti sopraindicati, ed il valore dell'ISEE del nucleo familiare medesimo, eventualmente integrato da quanto prestato dai parenti obbligati per legge.

#### **Art. 4**

#### **PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI**

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione di interventi economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. Il Servizio Sociale deve informare l'assistito ed i

parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 del c.c. possono essere convocati, ove possibile e necessario, allo scopo di accertare un loro possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea diretta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei suddetti parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

#### Art. 5

#### NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

In ottemperanza alle norme di cui ai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. Si applicherà comunque il Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'I.S.E.

## Capo II (Indicatori della situazione economica)

### ART. 6

#### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La valutazione della situazione economica di colui che richiede la prestazione agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare di appartenenza come definita dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e successivi regolamenti attuativi.

Ai fini del presente Regolamento, visto il DPCM n. 242 del 04.04.2001, costituiscono nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Si considera che ogni persona può appartenere ad un unico nucleo familiare e pertanto le persone a carico ai fini IRPEF:

- anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- se a carico di più persone appartengono al nucleo della persona con cui sono residenti;
- se a carico di più persone ma non residenti con loro fanno parte del nucleo familiare della persona obbligata agli alimenti (art 433 Codice Civile e seguenti), o di quella tenuta in misura maggiore (art. 441 del Codice Civile);
- i coniugi che hanno la stessa residenza fanno parte dello stesso nucleo anche se sono a carico IRPEF di altri (si applica il solo criterio anagrafico);
- i coniugi non separati ma con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

In tutti gli altri casi riferiti ai coniugi si applica quanto previsto dal comma 4 art 1 bis DPCM 242/2001:

- il figlio minore fa parte del nucleo familiare del genitore con cui è residente, anche se a carico IRPEF di altri;
- il minore in affidamento preadottivo o temporaneo disposto dal Giudice, fa parte del nucleo familiare dell' affidatario, anche se risulta in altra famiglia anagrafica o a carico ai fini IRPEF di altro soggetto;
- il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
- le persone che vivono in comunità fanno nucleo familiare a sé stante, fatte salve le norme sui coniugi e sulle persone a carico IRPEF.

Ai sensi del D.Lgs 130/00 l'indicatore della situazione economica (ISE) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione sostitutiva è la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del 20% della situazione patrimoniale.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza di cui al successivo art. 9.

All'inizio di ogni anno solare la situazione economica dovrà essere rivalutata dagli uffici competenti.

In caso di variazione economica, verificatasi successivamente al periodo a cui è riferita l'ultima dichiarazione sostitutiva presentata e che modifichi oltre il 40% la situazione dello stesso, si assume una nuova dichiarazione.

#### ART.7 DEFINIZIONE DI REDDITO

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relative alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivi art. 8.1 punto 1-2-4.

## DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE

8.1 Patrimonio mobiliare

1. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificazioni di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data i cui alla lettera a);
- c) azioni e quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione dalla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.L. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri dai Regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei

premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

2. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti non appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

3. Il modello di dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 comma 6, del D.L. 109/1998, approvata dall'art. 2 del D.P.C.M. 18/05/2001, individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 1 è assunto per un importo pari alla classi di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

4. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di € 1.291,00 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione è elevata a € 1.808,00 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel Comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel Comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

### 8.2 Patrimonio immobiliare

1. Il seguente Regolamento integra l'indicatore della situazione reddituale con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;
- b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'art. 8.1, comma 4.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3. Dalla somma di valori del patrimonio mobiliare e immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 25.823,00, elevata a € 36.152,00 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

4. L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito pari a 0,10.

#### ART. 9 SCALA DI EQUIVALENZA

L'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla combinazione tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale rapportata, mediante divisione, al parametro desunto dalla seguente scala di equivalenza (come da tabella 2 del D.L.109/1998).

<i>Numero di componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5/02/1992, nr. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

#### ART. 10 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione

sostitutiva unica resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare. Il presente regolamento prende in considerazione la dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.P.C.M. 18/05/2001 valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D. Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/2000).

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'art.7, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'art. 8 e le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli Istituti di Credito o di altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

La dichiarazione sostitutiva unica, redatta conformemente al modello tipo di cui all'art. 4, comma 6. Del D.Lgs. 109/98, approvata dal D.P.C.M. 18/05/2000, deve essere presentata assieme alla richiesta della prestazione, all'Ufficio Servizi Sociali .

#### ART. 11 REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

I Comuni revocheranno i benefici concessi nel caso in cui verrà accertato che la dichiarazione dei redditi presentata è incompleta o non corrisponde a verità.

### Capo III ( Finalità, ambito d'intervento, modalità di accesso)

#### Art.12 FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona umana e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli.

Questo tipo di intervento intende stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

In attuazione alle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale e allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce assistenza economica finalizzata:

- alla prevenzione e rimozione di situazioni d'indigenza e di difficoltà a carattere straordinario che possono causare fenomeni di disgregazione sociale e disagio familiare ed individuale;
- alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (minimo vitale).

#### Art. 13 DESTINATARI

Fatte salve eventuali leggi speciali, hanno diritto ad ottenere le prestazioni di assistenza economica disciplinate dal presente Regolamento le persone residenti nell'ambito del Comune di Riesi da almeno un anno, o temporaneamente presenti in questo Comune purchè in regola con il permesso di soggiorno e/o domicilio di soccorso e assistenza che versino in stato di bisogno, come individuato nell'art.2, e quindi risultino esposte al rischio di marginalità sociale.

Le persone maggiorenni, di giovane età, abili al lavoro non impegnate nell'attività di cura di figli con età inferiore a tre anni o di persone con handicap grave o con invalidità superiore al 66%, possono usufruire dell'assistenza economica alla condizione che diano la disponibilità a svolgere una delle attività utili alla comunità che verranno proposte, qualora se ne ravvisi la necessità, dall'Amministrazione Comunale.

Per beneficiare di aiuti di carattere economico relativi al "minimo Vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto

conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, incluse le somme di indennità non soggette ai fini IRPEF, nonché le erogazioni di assegni familiari e di maternità, non sia superiore alla soglia di cui al precedente art.3.

#### Art. 14

#### TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il Comune di Riesi attiva forme di sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse economiche al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale.

- Contributi Economici una Tantum o di integrazione
- Contributo Economico Straordinario
- Contributo d'inserimento

I sopraindicati interventi di natura economica possono essere erogati mediante:

- corresponsione di una somma in denaro previo atto di assunzione di impegno di spesa e mandato emesso in favore del beneficiario da riscuotersi presso la Tesoreria Comunale;
- gestione di una cifra di denaro da parte dell'Economo Comunale e suoi delegati ( Assistenti Sociali) per conto del nucleo familiare indigente e non in grado di provvedervi
- corresponsione di buoni spesa da utilizzare presso esercizi commerciali convenzionati con l'Amministrazione Comunale,

Nella individuazione della forma d'intervento il Comune privilegerà comunque quei modelli di assistenza economica che di più rispettino la dignità umana come l'inserimento sociale e lavorativo.

I contributi assistenziali di cui al presente articolo sono alternativi tra essi e concedibili una volta sola l'anno.

Art. 15  
CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM O DI INTEGRAZIONE"

Il contributo economico una tantum o d'integrazione consiste in un sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti e loro famiglie aventi diritto ai sensi dell'art 4 mediante l'erogazione di un sussidio una tantum in denaro integrativo del reddito.

Tale contributo verrà concesso ai richiedenti che ne abbiano diritto, purchè gli stessi non abbiano beneficiato, durante l'anno, di altri benefici economici, quali: Contributo Regionale Affitto se bandito, Buono Socio-sanitario, Voucher, Assegno di maternità, Assegno Nucleo Familiare, Bonus primo figlio. In questo caso sarà l'assistente sociale, valutata l'entità dei contributi ricevuti, a decidere se ammettere o no la domanda motivandone i motivi con apposita relazione socio-familiare.

Qualora sussistano dubbi, da parte dell'Amministrazione Comunale, circa la veridicità delle dichiarazioni rese, la stessa si riserva la facoltà di incaricare la Guardia di Finanza ad effettuare le opportune verifiche, così come previsto dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del D.Lgs. 130/00.

Al fine di procedere all'erogazione del suddetto contributo, annualmente verrà inserito nel Bilancio un apposita voce di spesa, la cui dotazione finanziaria potrà variare a seconda delle disponibilità finanziarie dell'esercizio.

Tale contributo verrà erogato annualmente attraverso apposita pubblicizzazione (Bando Comunale) che verrà predisposto dopo l'approvazione del bilancio.

Si precisa, che l'intervento di assistenza economica è subordinato alle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui il numero delle richieste pervenute fosse tale da non permettere la corresponsione del beneficio a tutti i richiedenti, si opererà per tutti, equamente, una riduzione percentuale, tenendo presente che in sede di valutazione delle richieste verrà data la priorità ai nuclei familiari con minori a carico e con una situazione reddituale pari a € 0,00.

In ogni caso il contributo minimo erogabile non potrà essere inferiore a € 100,00

### *Presentazione della domanda*

L'eventuale richiesta di assistenza economica deve essere effettuata dall'interessato su apposito modulo predisposto dal Comune e corredata dall'attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente.

La stessa deve essere presentata all'Assistente Sociale, durante gli orari di ufficio, che verranno stabiliti all'apertura del bando, la quale potrà richiedere ogni ulteriore informazione necessaria al fine di valutare la domanda.

La presentazione della domanda è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) la cittadinanza italiana o di uno stato membro della CEE o cittadino extracomunitario nel rispetto delle leggi vigenti (L. 40/98, art. 38);
- b) la residenza anagrafica nel Comune di Riesi da almeno un anno;
- c) un indice della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari a € 0,00 o comunque non superiore a € 5.000,00 annuali;
- d) l'assenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 del c.c.

### *Determinazione del Contributo e assegnazione*

La determinazione e l'assegnazione del Contributo viene effettuata dal responsabile dei Servizi Sociali su proposta dell'Assistente Sociale.

A tale scopo, per determinare l'importo del Contributo spettante, l'Assistente Sociale dovrà:

- determinare l'ammissione della domanda presentata, verificando che la stessa sia pervenuta nei termini previsti dal Bando e che sia completa della documentazione richiesta ;
- formulare una graduatoria delle domande ammissibili, assegnando ad ognuna un contributo, sulla base delle disposizioni e dei criteri di assegnazione annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale o dal Responsabile del Settore.

### Art. 16

### CONTRIBUTO ECONOMICO " D'INSERIMENTO"

L'Assistenza economica d'inserimento in attività di utilità sociale finalizzata, consiste in un intervento assistenziale finalizzato all'immissione lavorativa, in quanto spesso la condizione di bisogno è dettata dallo stato di disoccupazione.

Detta assistenza si concretizza nell'erogazione di un sussidio economico a fronte di una prestazione lavorativa per un periodo a tempo determinato. L'intervento descritto oltre a garantire un beneficio economico al richiedente consente allo stesso di ricorrere all'assistenza economica salvaguardando la dignità della persona.

Tale intervento, che viene definito con un progetto individuale elaborato dal Servizio Sociale del Comune, prevede le mansioni che l'interessato deve svolgere e che possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore al minimo vitale:

- Servizi di custodia, pulizia e manutenzione di edifici pubblici comunali;
- Servizi di manutenzione, salvaguardia del verde pubblico e di pulizia del centro urbano;
- Servizio di aiuto a disabili ed anziani;
- Servizio di supporto alle attività generali del Comune.

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma di Euro 350,00 al mese, per un periodo massimo di sei mesi nell'arco di un anno.

Il progetto d'intervento individuale dovrà contenere le modalità di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo.

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, disoccupati o inoccupati non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art.2222 del Codice civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Per l'inserimento nei predetti progetti i cittadini dovranno dichiarare, nell'apposito modello di domanda, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Per detto servizio l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

Il relativo compenso/sussidio sarà liquidato a fine prestazione e dietro attestazione del responsabile a cui è stato affidato l'assistito.

Coloro che rinunciano a tale tipo d'intervento, senza giustificato motivo, non hanno diritto a beneficiare di altro tipo di prestazione assistenziale prevista dal presente regolamento

Nell'individuazione degli assistiti saranno tenuti in considerazione la composizione del nucleo familiare e gli stanziamenti annuali di bilancio che determineranno il numero dei soggetti assistibili tenuto conto delle altre prestazioni assistenziali previste dal presente regolamento.

#### *Presentazione della domanda*

Per accedere all'intervento assistenziale economico d'inserimento, gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Servizio Sociale Comunale, allegando la prescritta Dichiarazione Sostitutiva Unica I.S.E.E, inerente la condizione del nucleo familiare di riferimento.

L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata dai documenti previsti.

L'istruttoria delle domande fa capo all'Assistente Sociale, che valuterà la richiesta e formulerà il progetto di intervento. In tale fase è data al Servizio Sociale Comunale la più ampia facoltà ispettiva e di controllo, con il supporto anche della Polizia Municipale, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di rilevazione.

Il progetto di intervento verrà allegato alla domanda sottoscritta dal richiedente e verrà trasmesso al Responsabile del Servizio, il quale avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento stesso.

#### **Art. 17**

#### **CONTRIBUTO ECONOMICO " STRAORDINARIO "**

L'assistenza economica straordinaria è un intervento saltuario o occasionale, rivolto a nuclei familiari o a persone sole, che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di bisogno ( es. sfratto, spese sanitarie o funerarie).

Requisiti principali per l'erogazione di detto Contributo sono: la sussistenza della suddetta straordinaria situazione di bisogno, l'assenza di parenti tenuti agli alimenti, e l'attestazione ISEE del nucleo familiare di riferimento.

Nell'istruzione della pratica, che fa capo all'Assistente Sociale del Comune, dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente. Detti elementi potranno essere utilizzati dall'Assistente Sociale per valutare la misura della proposta di contributo.

Il suddetto contributo viene erogato su relazione dell'Assistente Sociale dopo aver accertato l'effettiva situazione di necessità, con l'adozione di apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale, sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio Finanziario

La Giunta Comunale sulla base della valutazione della situazione familiare del richiedente, effettuata con relazione scritta da parte dell'assistente sociale, comprovata la momentanea condizione di disagio/emergenza si riserva la facoltà di erogare o meno il contributo proposto tenendo conto dell'effettiva disponibilità di bilancio.

Detti contributi vengono erogati con procedimento d'urgenza, in un'unica soluzione e non possono essere d'importo superiore ad € 500,00.

#### Art. 18 RICORSI

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Servizi Sociale (ove sia stata costituita) oppure al Dirigente del Settore entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

#### Art.19 ESITO DEL RICORSO

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione Servizi Sociali o il Dirigente del Settore dovrà decidere in merito.

Nel caso in cui in fase di valutazione dei motivi che hanno determinato il ricorso, si ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, la Commissione o il Dirigente del Settore, né darà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione sul ricorso, che ne seguirà, avrà carattere definitivo e verrà comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento, il Dirigente del Settore darà attuazione al progetto di aiuto procedendo all'erogazione del contributo spettante.

## Capo IV ( Disposizioni diverse)

### Art. 20 CONTROLLI

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente Regolamento, possono essere attivati, qualora sussistano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, tutti i controlli e le verifiche previste dalla normativa sull'indicatore della Situazione Economica Equivalente.

### Art. 21 RECUPERI E RIVALSE

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo.

L'istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo dell'Ufficio legale dell'Amministrazione Comunale.

### Art. 22 INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art.23  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.24  
DECORRENZA

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Servizio Sociale comunale successivamente alla data della sua esecutività.

Lo stesso entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della Deliberazione consiliare di approvazione.

Esso rimane in vigore in tutte le sue parti sino ad approvazione di deliberazione consiliare di revisione dello stesso.